

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Istituto di Istruzione Superiore VIA DELLE SCIENZE

Liceo "G. Marconi" • Scientifico - Classico - Linguistico Via della Scienza e della Teonica, s.n.c. - 00034 Colleferro (RM)

Tel.: 06-121126040-41 - C.F.: 95017680588 - www.marconicolleferro.it e-mail: rmis02400l@istruzione.it - P.E.C.: rmis02400l@pec.istruzione.it



Circ. n. 164

Colleferro, 18/02/2022

A TUTTA LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Personale Docente e ATA

Studenti e loro Famiglie

Oggetto: Ulteriore aggiornamento delle indicazioni operative per la gestione dei casi di SARS-CoV-2.

Si riporta, per opportuna conoscenza, l'aggiornamento delle disposizioni della ASL Roma 5, pervenuto in data 14/02/2022 e che parzialmente modifica quanto previsto nella circ. interna n. 130bis del 12/01/2022.

IL CONVIVENTE DI CASO POSITIVO:

- "• potrà frequentare in presenza rispettando la misura sanitaria dell'autosorveglianza nel caso sia un soggetto asintomatico che abbia ricevuto la dose booster o che abbia completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti che siano guarito da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti o che sia guarito dopo il completamento del ciclo primario;
- dovrà rispettare una quarantena di 5 giorni a partire dall'ultima esposizione con il caso positivo qualora sia un soggetto non vaccinato oppure abbia completato il ciclo vaccinale primario o sia guarito da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo.

Allo stesso modo, chi si è negativizzato e convive con casi positivi potrà frequentare in presenza, rientrando nella categoria di soggetti guariti da meno di 120 giorni, non sottoponibili a misura di quarantena".

Con l'occasione si ricorda, inoltre, quanto segue.

Per AUTOSORVEGLIANZA si intende un "periodo di tempo in cui la persona ha obbligo di indossare le mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al soggetto positivo al COVID-19 (quindi l'undicesimo giorno dall'ultimo contatto). È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto. La persona in autosorveglianza può frequentare in presenza le lezioni scolastiche ma deve responsabilmente limitare tutte le altre attività sociali di comunità (ad esempio attività sportive in gruppo, frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili)".

Durante il periodo di QUARANTENA, invece, "la persona non deve lasciare la propria abitazione o dimora e non deve ricevere visite per un tempo che è stabilito dalla normativa".

L'ISOLAMENTO di un soggetto risultato positivo al COVID-19 ha la durata di "sette o dieci giorni in base allo status vaccinale".

In tutti i casi in cui sia obbligatorio l'uso delle mascherine FFP2, queste possono essere richieste ai collaboratori scolastici in servizio nei punti di accesso alla struttura scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO (prof. Antonio Sapone)



Culary

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93)